

## Il caso Torreggiani e altri c. Italia \*

di Maria Abagnale \*\*  
(13 giugno 2013)

Nel caso *Torreggiani e altri c. Italia*<sup>1</sup>, con sentenza adottata l'8 gennaio 2013, la Corte europea dei diritti dell'uomo (d'ora in poi Corte EDU o di Strasburgo) si ritrova, ancora una volta, a denunciare il fenomeno ormai più che noto, si potrebbe dire, del sistema penitenziario italiano: il problema del sovraffollamento.

Questa pronuncia, infatti, rappresenta il precedente diretto<sup>2</sup> della sentenza *Sulejmanovic c. Italia*<sup>3</sup> dove i giudici di Strasburgo, trovandosi a decidere sulle condizioni di detenzione di un soggetto nel carcere di Rebibbia, affermano che la permanenza per circa due mesi e mezzo in una cella di poco più di sedici metri quadri insieme ad altri cinque detenuti costituisce una violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (d'ora in poi Convenzione); tale norma, oltre a vietare la tortura, stabilisce che "nessuno può essere sottoposto" (...) "a trattamenti inumani o degradanti".

E' bene precisare che la sentenza in commento è stata oggetto di rinvio da parte del Governo italiano dinanzi alla *Grande Chambre*<sup>4</sup>, la quale ha, però, rigettato il ricorso aprendo la strada della definitività, e quindi, dell'esecuzione da parte dell'ordinamento italiano, della sua decisione.

Preso atto dell'indiscutibilità del fenomeno del sovraffollamento delle carceri in Italia<sup>5</sup>, non si può non considerare le molteplici questioni che la questione in relazione ai suoi effetti nell'ordinamento nazionale.

---

\* Scritto sottoposto a *referee*.

1Corte europea dei diritti dell'uomo, *Torreggiani e altri c. Italia*, sentenza 8 gennaio 2013, ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10, 37818/10.

2P. DE STEFANI, *La sentenza Torreggiani: una sentenza pilota contro il sovraffollamento delle carceri*, consultabile sul sito [www.unip-centrodirittiumani.it](http://www.unip-centrodirittiumani.it).

3Corte europea dei diritti dell'uomo, *Sulejmanovic c. Italia*, sentenza 16 luglio 2009, ricorso n. 22635/03.

4Per le motivazioni del rinvio alla Grande Camera da parte del Governo italiano si veda il link <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/primiPiani/2013/04/sovraffollamento-delle-carceri-litalia-impugna-la-condanna-di-strasburgo-.html>.

5In questo senso v. P. ZICCHITTU, *Considerazioni a margine della sentenza Torreggiani c. Italia in materia di sovraffollamento delle carceri*, in Quaderni costituzionale, 1/2013, pp. 161-164.

In particolare ciò che rileva ai fini del presente commento e che rende particolarmente significativa questa decisione si collega alla qualificazione che i giudici di Strasburgo danno all'*affaire Torreggiani e altri*; in altri termini, sebbene non per la prima volta<sup>6</sup>, la Corte EDU pronuncia la violazione della Convenzione da parte dell'ordinamento italiano attraverso la *c.d.* "sentenza pilota". La procedura pilota, nata dalla prassi, ha ricevuto un riconoscimento formale con la sua codificazione nel regolamento di procedura della Corte europea dei diritti dell'uomo il 21 febbraio 2011.

Prima di esaminare questa "nuova procedura" e tutte le riflessioni che ne derivano è utile fare una breve analisi dei fatti posti a fondamento dell'*affaire Torreggiani e altri*.

All'origine della causa vi sono sette ricorsi da parte di soggetti che lamentano le cattive condizioni delle strutture penitenziarie di Busto Arsizio e di Piacenza in cui erano detenuti per scontare la pena della reclusione.

Nello specifico, i sigg. Torreggiani, Bamba e Biondi (detenuti nel carcere di Busto Arsizio rispettivamente dal novembre 2006 a maggio 2011, da marzo 2008 a giugno 2011, da giugno 2009 a giugno 2011) erano costretti a dividere una cella di nove metri quadri con altre due persone, disponendo, quindi, di uno spazio personale di soli tre metri quadri, in aggiunta non poche volte avevano sofferto di un limitato accesso alle docce a causa della penuria di acqua calda nell'istituto carcerario suddetto<sup>7</sup>. I sigg. Sela, El Haili, Hajjebi e Ghisoni (detenuti, invece, nel carcere di Piacenza rispettivamente dal febbraio 2009 ad aprile 2010, dal febbraio 2008 a luglio 2010, dall'ottobre 2008 a marzo 2011, dal settembre 2007 ad oggi) lamentano le stesse identiche condizioni dei detenuti di Busto Arsizio con l'aggravio che, addirittura, per svariati mesi non avevano potuto accedere regolarmente alle docce per la mancanza di acqua calda e, in aggiunta, la carenza di una sufficiente illuminazione delle celle a causa delle barre metalliche apposte alle finestre del penitenziario creava loro non pochi fastidi<sup>8</sup>.

Pertanto, i ricorsi in questione denunciano una violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo dal momento che le condizioni descritte costituiscono, sulla

---

<sup>6</sup>La Corte europea dei diritti dell'uomo si è già pronunciata, infatti, con una procedura pilota nei confronti dell'Italia nei noti casi *Sejdovic c. Italia*, ricorso n. 56581/00 del 10 novembre 2004 e *Scordino n. 1 c. Italia*, ricorso n. 36813/97 del 29 marzo 2006.

<sup>7</sup>Corte europea dei diritti dell'uomo, *Torreggiani e altri c. Italia*, par. 1.

<sup>8</sup>*Ivi*, par. 2.

base della giurisprudenza della Corte di Strasburgo<sup>9</sup> e parte della giurisprudenza interna<sup>10</sup>, trattamenti disumani e degradanti vietati dalla Convenzione stessa.

A sostegno della violazione della Convenzione vi sono, inoltre, ben tre ordinanze del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia che accogliendo i reclami del sig. Ghisoni (tuttora detenuto nelle medesime condizioni) e dei suoi due co-detenuti afferma che nel carcere di Piacenza si è ormai superata la capienza tollerabile<sup>11</sup>. Il magistrato di sorveglianza, oltre ad asserire che i ricorrenti sono esposti a trattamenti inumani a causa delle ridotte dimensioni delle celle, aggiunge che essi sono vittima di una vera e propria discriminazione rispetto agli altri detenuti dell'istituto penitenziario che, invece, condividono la cella delle medesime dimensioni con una sola persona.

Il Governo italiano, costituitosi parte in causa, pur non contestando l'esistenza del problema del sovraffollamento delle carceri, afferma che le condizioni detentive denunciate dai ricorrenti non raggiungono, nei casi di specie, la soglia minima di gravità richiesta per qualificarle come inumane e/o degradanti<sup>12</sup> e costruisce le sue argomentazioni su due punti fondamentali: da un lato il difetto della qualità di vittima dei ricorrenti; dall'altro il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne<sup>13</sup>.

In relazione alla prima eccezione, secondo il Governo italiano, sei dei sette ricorrenti (eccezion fatta per il sig. Ghisoni) sono stati scarcerati o trasferiti in altri istituti penitenziari, e per ciò solo non possono più qualificarsi come vittime di una violazione della Convenzione. Su questo punto, la Corte di Strasburgo ricorda che "una decisione o una misura favorevole al ricorrente è sufficiente, in linea di principio, a privarlo della qualità di <<vittima>> solo quando le autorità nazionali abbiano riconosciuto, esplicitamente o sostanzialmente, la violazione della Convenzione e vi abbiano posto rimedio"; e questo non è avvenuto né per i detenuti di Busto Arsizio né per quelli di Piacenza. In aggiunta, ad

---

9V. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Sulejmanovic c. Italia*.

10Anche se rappresenta soltanto un caso isolato, è utile segnalare che il magistrato di sorveglianza di Lecce con ordinanza n. 17 del 9 giugno 2011 aveva riconosciuto al detenuto A. S., che aveva denunciato le inumane condizioni in cui si trovava a scontare la pena, un indennizzo per il danno esistenziale derivante dalla detenzione.

11Nell'anno 2010, l'istituto aveva ospitato tra le 411 e 415 persone, mentre era previsto che potesse accogliere 178 detenuti, per una capienza tollerabile di 376 persone. V. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Torreggiani e altri c. Italia*, par. 12.

12Nel dettaglio, *Ivi*, parr. 60-64.

13Per approfondimenti si segnala F: VIGANO', *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, consultabile sul sito [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

avviso della Corte EDU i ricorrenti, trasferiti o scarcerati in seguito, sono stati detenuti in condizioni contrarie alla Convenzione per periodi particolarmente lunghi<sup>14</sup>.

Per quanto riguarda la seconda eccezione, il Governo afferma che qualsiasi persona detenuta/internata nelle carceri italiane può, sulla base degli artt. 35 e 69 della L. 354/1975, rivolgere un reclamo al magistrato di sorveglianza al fine di ottenere una decisione volta a riparare ad eventuali violazioni dei suoi diritti da detenuto. E nel caso in questione solo il sig. Ghisoni si era rivolto al magistrato di sorveglianza e ne era uscito con una decisione favorevole che, però, non aveva ricevuto esecuzione dalle autorità giudiziarie interne. Sulla scorta di ciò, gli altri sei ricorrenti contestano, quindi, l'effettività del procedimento dinanzi al magistrato di sorveglianza, osservando che il reclamo più che un rimedio giudiziario può essere definito come un ricorso di tipo amministrativo, "giacché le decisioni del magistrato di sorveglianza non sono affatto vincolanti per le direzioni degli istituti penitenziari"<sup>15</sup>. In relazione a ciò, la Corte afferma che le autorità penitenziarie non sono in grado di eseguire le decisioni dei magistrati di sorveglianza non per l'ineffettività dell'istituto del reclamo bensì a causa del problema del sovraffollamento che in Italia assume, sempre più, dimensioni tali da poterlo qualificare come un vero e proprio fenomeno strutturale che caratterizza quasi tutte (se non tutte) le strutture carcerarie. Di conseguenza, ad avviso della Corte EDU, se da un lato il Governo non dimostra l'effettività del ricorso, dall'altro i ricorrenti non sono tenuti ad esaurire tale via prima di adirla<sup>16</sup>. In altri termini e usando le parole della Corte "la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne mira ad offrire agli Stati contraenti l'occasione per prevenire o riparare le violazioni denunciate nei loro confronti", "la regola si fonda sull'ipotesi" (...) "che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo quanto alla violazione dedotta"<sup>17</sup>.

Detto ciò, prima di arrivare alla decisione, la Corte EDU ricorda i principi fondamentali in materia di diritti dei detenuti elaborati nella sua giurisprudenza.

In primo luogo, rileva che la condizione di detenuto, e in generale, di un soggetto sottoposto a misure privative della libertà, non giustifica la perdita del beneficio dei diritti garantiti dalla Cedu, al contrario, afferma la Corte, "la persona incarcerata può avere bisogno di una maggior tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato"<sup>18</sup>. Proprio su questo assunto

---

<sup>14</sup>*Ivi*, parr. 36-39.

<sup>15</sup>*Ivi*, parr. 41-45.

<sup>16</sup>*Ivi*, parr. 54-56.

<sup>17</sup>*Ivi*, par. 47.

<sup>18</sup>*Ivi*, par. 65.

dichiara che il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti previsti all'art. 3 della Convenzione "pone a carico delle autorità un obbligo positivo" che da un lato "consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana"; dall'altro "che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova di intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione". Da questo duplice obbligo positivo, la Corte ne fa derivare, di conseguenza, il dovere dello Stato di garantire, tenendo conto delle esigenze pratiche della reclusione, il diritto alla salute e al benessere del detenuto<sup>19</sup>.

In secondo luogo, la Corte EDU affronta il problema del sovraffollamento e distingue l'ipotesi in cui il fenomeno presenta un alto livello di gravità dall'ipotesi, invece, in cui esso non è "così serio da sollevare da solo un problema sotto il profilo dell'art. 3 della Convenzione". Nel primo caso afferma che l'elemento della gravità "da solo basta a concludere per la violazione dell'art. 3 della Convenzione"; nel secondo caso, invece, bisogna prendere in considerazione "altri aspetti delle condizioni detentive", con tale locuzione la Corte EDU allude "[al]la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, [al]l'aerazione disponibile, [al]l'accesso alla luce e all'aria naturali, [al]la qualità del riscaldamento e [al] rispetto delle esigenze sanitarie di base"<sup>20</sup>.

Per una comprensione delle argomentazioni della Corte è utile una breve parentesi sui testi internazionali in materia di diritti dei detenuti, in particolare sui Rapporti generali<sup>21</sup> del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CTP) che stabiliscono gli *standard* minimi per garantire il benessere dei detenuti anche nelle situazioni di sovraffollamento. A titolo esemplificativo si possono menzionare: la previsione di programmi personalizzati finalizzati allo svolgimento di attività di carattere lavorativo e ricreativo, l'istruzione ecc.; la previsione di strutture adeguate per i bisogni fisiologici e l'igiene e così via ...

Quello che rileva, però, nel caso in esame riguarda lo spazio disponibile nelle celle per ciascun detenuto, in relazione a questo aspetto, il CTP ha affermato che esso non può essere inferiore a tre metri quadri, nel caso contrario si è in presenza di una condizione di detenzione inumana e degradante. La Corte EDU non solo ha tenuto conto di questa raccomandazione, si è spinta ben oltre affermando che anche quando "ciascun detenuto dispone di uno spazio variabile dai tre ai quattro metri quadri"<sup>22</sup>, la mancanza di

---

<sup>19</sup>La Corte europea dei diritti dell'uomo si esprime in questo senso in altri casi, tra cui casi *Kudla c. Polonia*, n. 30210/96, par. 96, CEDU 2000-XI.

<sup>20</sup>Corte europea dei diritti dell'uomo, *Torreggiani e altri c. Italia*, par. 67-68.

<sup>21</sup>Il riferimento è al Secondo Rapporto generale CTP/Inf (92) 3 e al Settimo rapporto generale CTP/Inf (97) 10 riportati nel par. 30 della sentenza in commento.

<sup>22</sup>Corte europea dei diritti dell'uomo, *Torreggiani e altri c. Italia*, par. 69.

illuminazione o di aria, l'accesso limitato all'aria aperta, e in generale la mancanza di intimità nelle celle possono far concludere per la violazione dell'art. 3 della Convenzione<sup>23</sup>. Sulla scorta di tutti questi elementi, la Corte EDU, nel caso in questione, afferma che le condizioni detentive di *Torreggiani e altri* sono tali da sottoporre "gli interessati ad una prova d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione" e conclude, quindi, per la violazione dell'art. 3 della Convenzione.<sup>24</sup>

Come si è anticipato sopra, la pronuncia *Torreggiani e altri* rappresenta una decisione significativa dal momento che viene qualificata dalla stessa Corte EDU come una decisione pilota. Tale procedura segna "il superamento della funzione di giustizia del caso concreto"<sup>25</sup>. Sembra, infatti, che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, da sempre incentrata sulla soluzione di specifiche controversie relative a casi concreti, stia via via assumendo "una funzione para-costituzionale di tutela dell'interesse generale"<sup>26</sup>; in altri termini, la Corte, di frequente, oltre a constatare la violazione della Convenzione, si ritrova ad indicare le misure specifiche che lo Stato deve adottare per rimuovere le cause della violazione stessa.

Ai fini di un'analisi dell'istituto in questione, è utile individuare, in primo luogo, il fondamento e, in secondo luogo, le caratteristiche principali.

Per quanto riguarda il primo profilo, innanzitutto è bene ricordare che il tema di cui sopra si intreccia con quello relativo agli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo, nello specifico è proprio sulla base dell'art. 46 della Convenzione che si fonda la procedura pilota, disciplinata attualmente dall'art. 61 del regolamento della CEDU. La norma (art. 46 della CEDU) che stabilisce, al primo paragrafo, che « le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti » va letta "in combinato disposto" con l'art. 41 della stessa Convenzione, il quale prevede che « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa »<sup>27</sup>.

---

23Su questo punto numerosi sono i casi risolti dalla Corte EDU, a titolo esemplificativo v. *Moisseiev c. Russia*, n. 62936/00, 9 ottobre 2008; *Belevitskiy c. Russia*, n. 72967/01, 1 marzo 2007.

24Corte europea dei diritti dell'uomo, *Torreggiani e altri c. Italia*, parr. 78-79

25S. VEZZANI, *L'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che richiedono l'adozione di misure a portata generale*, in L. CASSETTI (a cura di), *Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo*, Jovane, Napoli, 2012, pag. 54.

26Ivi, pag. 43.

L'assunto in base al quale l'art. 46 rappresenti la base normativa della procedura pilota è contestato, sebbene la Corte EDU basi espressamente le decisioni che qualifica "pilota" sulla suddetta norma, da quella parte della dottrina che giustifica tale istituto alla luce del *c.d.* principio di acquiescenza<sup>28</sup>.

Tornando alle origini dell'istituto, è ormai noto che la procedura sia nata dalla prassi.

Il primo caso, *Broniowski c. Polonia*<sup>29</sup>, ha inaugurato tale tecnica nel 2004 con l'obiettivo di risolvere un problema di carattere strutturale che aveva causato ripetute violazioni del diritto di proprietà di una parte dei cittadini polacchi. Alla base della decisione della Corte vi era l'esigenza, appunto, di risolvere un problema strutturale, un problema che nel caso *Broniowski* era causato dalla legislazione in materia di risarcimento riconosciuto a quei profughi polacchi che dopo la fine della II guerra mondiale erano stati costretti ad abbandonare i propri beni ad est del fiume Bug. Nel caso in questione, la Corte si trovava ad esaminare più di cento ricorsi e ad indicare le misure per rimuovere le cause della violazione della Convenzione entro un periodo determinato. Pochi mesi dopo, la Corte costituzionale polacca dichiarava incostituzionale la legge sui risarcimenti e una nuova legge veniva emanata dal Parlamento.

A prima vista tale procedura appare come la semplice "presa di coscienza" delle decisioni di Strasburgo: lo Stato non fa nient'altro che adottare le misure necessarie, indicate dalla Corte EDU, per rimuovere le cause che hanno determinato la violazione della Convenzione.

Se si analizzano, invece, le sue caratteristiche, si nota come la sentenza pilota viene pronunciata solo in presenza di determinate circostanze.

In primo luogo, essa viene avviata laddove la Corte rilevi l'esistenza di un problema strutturale originato da una legge o da una consolidata prassi amministrativa e/o giurisprudenziale caratterizzate dalla non conformità rispetto alla Convenzione. Deve trattarsi di "una violazione sistemica e continuativa di un diritto protetto dalla Convenzione, che come tale incida negativamente su posizioni soggettive imputabili ad una pluralità di privati"<sup>30</sup>. Non a caso la Corte nel momento in cui si pronuncia in questo senso congela i

---

27Per alcuni capisaldi, v. M. CARTABIA, *La CEDU e l'ordinamento italiano: rapporti tra fonti, rapporti tra giurisdizioni*, consultabile sul sito [www.amicuscuriae.it/](http://www.amicuscuriae.it/).

28In altri termini, nonostante la Corte abbia più volte affermato che la possibilità di indicare, nel dispositivo della sentenza, le misure di carattere generale per rimuovere le cause della violazione della Convenzione, avesse come base giuridica l'art. 46 della stessa Convenzione, parte della dottrina ha, invece, sostenuto, che alla luce di tale disposizione e dell'art. 41, la procedura pilota risulterebbe illegittima. Questo orientamento fa discendere la base normativa della tecnica in questione, infatti, non dalle norme citate, bensì dal *c.d.* principio di acquiescenza. Per approfondimenti: F. M. PALOMBINO, *La <<procedura della sentenza pilota>> nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2008, fasc. 1, 91-110.

29Corte europea dei diritti dell'uomo, *Broniowski c. Polonia*, 28 settembre 2005, ricorso n. 31443/96.

30F. M. PALOMBINO, *La <<procedura della sentenza pilota>> nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, *op. cit.*, pag 101-102.

c.d. ricorsi ripetitivi (ossia i ricorsi successivi che hanno lo stesso *petitum*) affinché lo Stato destinatario possa adottare le misure necessarie per porre fine alla violazione.

In secondo luogo, attraverso tale procedura la Corte fornisce le indicazioni circa le misure generali che lo Stato deve porre in essere, lasciando, però, un certo margine di discrezionalità nella scelta dei mezzi di esecuzione interna. Sarà, quindi, lo Stato a decidere se adottare, per esempio, la via del mutamento giurisprudenziale, della declaratoria di incostituzionalità oppure quella dell'abrogazione legislativa per rimuovere le cause non conformi alla Convenzione<sup>31</sup>.

Infine, la Corte stabilisce un termine entro il quale lo Stato deve provvedere all'esecuzione delle misure indicate e dichiara il congelamento di tutti i ricorsi pendenti.

La *ratio* dell'istituto è sicuramente duplice: da un lato, l'obiettivo è quello di consigliare allo Stato la misura più idonea per risolvere il problema strutturale; dall'altro, quello di ridurre i ricorsi dinanzi alla Corte, in particolare quelli che sono originati dalla stesso problema sistemico.

Nel caso *Torreggiani e altri*, la Corte qualifica la sua decisione come sentenza pilota proprio perché riscontra il carattere sistemico del problema del sovraffollamento, e a suo avviso tale peculiarità è dimostrata oltre che dalle centinaia di ricorsi pendenti dinanzi ad essa, soprattutto dai provvedimenti di urgenza emanati dalle autorità interne (a titolo esemplificativo basti pensare al c.d. Piano carceri)<sup>32</sup>. Essa, però, non indica le misure di portata generale in modo dettagliato, ma lascia all'ordinamento italiano la valutazione dei provvedimenti più idonei per far fronte al sovraffollamento, valutazione che, però, deve avvenire sotto il controllo del Comitato dei Ministri così come previsto dall'art. 46, par. 2 della Convenzione. L'unico suggerimento che i giudici di Strasburgo si sentono di dare è quello di "creare senza indugio un ricorso o una combinazione di ricorsi che abbiano effetti preventivi e compensativi e che garantiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione<sup>33</sup>". La Corte, come descritto sopra, quindi, stabilisce in un anno il termine per l'adozione delle misure suddette e dichiara il differimento (per la durata di un anno appunto) di tutte le cause aventi ad oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia.

Infine, è utile ricordare che la Corte, nella pronuncia in questione, constata la violazione dell'art. 3 della Convenzione e per questo condanna l'ordinamento al pagamento di somme a titolo di risarcimento a beneficio di tutti e sette i ricorrenti.

---

31S. VEZZANI, *L'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che richiedono l'adozione di misure a portata generale*, op. cit., pag 55.

32Corte europea dei diritti dell'uomo, *Torreggiani e altri c. Italia*, parr. 23-29.

33Ivi, par. 99. Per approfondimenti sulla risarcibilità dei danni derivanti dalle condizioni inumane di detenzione si segnala: F. VIGANO', *Alla ricerca di un rimedio risarcitorio per il danno da sovraffollamento carcerario: la Cassazione esclude la competenza del magistrato di sorveglianza*, consultabile sul sito [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

La pronuncia *Torreggiani e altri* non ha perso tempo a produrre effetti nel nostro ordinamento e la presa di coscienza di tale decisione è stata avvertita sia dalla Corte di Cassazione sia dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia.

In breve, la Corte di Cassazione<sup>34</sup> si è trovata ad affrontare il problema della tutela risarcitoria in caso di violazione dell'art. 3 della Convenzione conseguente alle condizioni di sovraffollamento carcerario; in particolare, si è pronunciata in relazione alla competenza del magistrato di sorveglianza a conoscere le domande di risarcimento derivanti dalla lesione di diritti soggettivi subiti dal detenuto. Nell'escludere tale competenza, la Cassazione ha effettuato una sorta di *test* di compatibilità con la giurisprudenza della Corte EDU, nello specifico con il caso *Torreggiani e altri*, e ha concluso che "non può trarsi dalla giurisprudenza della CEDU il principio che l'aspetto compensativo (o risarcitorio), che pure si impone, debba essere compreso di necessità nell'ambito del ricorso alla Magistratura di sorveglianza"<sup>35</sup>.

Per quanto riguarda, invece, il Tribunale di sorveglianza di Venezia<sup>36</sup>, esso si è trovato a sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p., che disciplina le ipotesi di differimento facoltativo della pena, nella parte in cui non prevede l'ipotesi in cui la pena si svolga in condizioni contrarie al senso di umanità<sup>37</sup>. Il magistrato di sorveglianza, come emerge dall'ordinanza, oltre a considerare la questione rilevante e non manifestamente infondata, afferma che non è possibile superare in via interpretativa le ipotesi tassative di differimento previste dall'art. 147 c.p., tale sforzo risulta vano anche attraverso un'interpretazione convenzionalmente conforme (il riferimento ovviamente è alla sentenza *Torreggiani e altri*). Pertanto, conclude per l'intervento del giudice delle leggi<sup>38</sup>.

In attesa di una pronuncia della Corte Costituzionale ci si auspica che il problema del sovraffollamento e della violazione dei diritti dei detenuti, da esso conseguente, sia risolto, più che con un mutamento giurisprudenziale, attraverso la via legislativa.

\*\* Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Bologna

---

34 Cass. Pen., sez. I, sentenza 15 gennaio 2013, n. 4772.

35 *Ivi*, par. 7. Per un commento della decisione si segnala: F. VIGANO', *Alla ricerca di un rimedio risarcitorio per il danno da sovraffollamento carcerario: la Cassazione esclude la competenza del magistrato di sorveglianza*, *op. cit.*.

36 Trib. Sorveglianza Venezia, ord. 13 febbraio 2013.

37 V. Considerato in diritto dell'ordinanza suddetta.

38 Per un commento dell'ordinanza si segnala: F. VIGANO', *Alla ricerca di un rimedio giurisdizionale preventivo contro il sovraffollamento delle carceri: una questione di legittimità costituzionale della vigente disciplina in materia di rinvio dell'esecuzione della pena detentiva*, consultabile sul sito [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).